

COMUNE DI MARTIS
Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30.3.2001 n. 130 e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nei cimiteri comunali, alle concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

ART. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei dirigenti dei servizi comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3

AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il Dirigente competente può autorizzare, compatibilmente alla disponibilità delle aree nei singoli cimiteri, l'inumazione dei cadaveri di quelle persone che non erano residenti nel Comune all'atto del decesso ma vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, oppure hanno familiari sepolti nel medesimo cimitero.

ART. 4

REPARTI SPECIALI

Nel cimitero può essere previsto un settore particolare per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure sanguinis.

ART. 5

CAMERA MORTUARIA

Il cimitero comunale dovrà essere dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

ART. 6

CINERARIO E OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero deve avere un cinerario ed un ossario comuni destinati a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

ART. 7

SPECIE DELLE SEPOLTURE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali e vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 8

PLANIMETRIA DEI CIMITERI

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente sul territorio del Comune, dalla quale risultino i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni; si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

ART. 9

UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse, quando possibile, stante la situazione attuale, deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 10

CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo recante sul retro un numero progressivo e sul fronte l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della nascita e della morte; detto cippo, deve avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- materiale per la realizzazione del cippo: materiali lapidei quali Granito, Marmo o Pietra dura Locale;
- dimensioni: Basamento cm.70x55 spessore 10 cm; altezza fuori terra cm.60/80, larghezza cm. 40/50 e spessore 6/10 cm.

Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

ART. 11

SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione. Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o tombe murate predisposti dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di loculi ossario o tombine ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- e) nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.

ART. 72 del DPR 10.09.1990 n. 285 Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 73 del DPR 10.09.1990 n. 285 Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 74 del DPR 10.09.1990 n. 285 Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285 Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione

della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

ART. 12

LOCULI E TOMBE MURATE A TERRA

Le tombe murate a terra hanno dimensioni interne di cm 220 x 80 x 60 di altezza; sono costruite in muratura di mattoni pieni dello spessore min. di 25 cm per quelli esterni e di 20 cm per quelli in aderenza alle tombe successive, murati a malta di cemento su piano di posa a mo' di soletta dello spessore di cm. 20 in calcestruzzo cementizio nella base di Kg. 250/mc.

L'altezza massima del rivestimento del tumulo dovrà essere di cm. 20 dal piano di campagna, intendendo compresa in detta misura anche la lastra di rivestimento superiore; quest'ultima non potrà comunque avere uno spessore maggiore di cm. 5.

In caso di grave scarsità di posti in un cimitero, il Dirigente competente, sentito l'ufficio tecnico comunale, potrà disporre la revoca della facoltà di proroga, la concessione in vita nonché la costruzione di nuove tombe murate; potrà disporre altresì che nei posti liberi o comunque liberatisi non vengano tumulate nuove salme allo scopo di destinare progressivamente l'area a sepolture in campo comune.

Per le caratteristiche dei loculi, realizzate comunque con struttura in conglomerato cementizio armato valgono le disposizioni contenute nell'art.76 del DPR 285/90.

Le dimensioni in pianta dovranno rispettare quanto previsto nell'allegato A.

ART. 13

LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi o tombine ossario.

Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata; le spese relative all'acquisto di cassette zincate sono a totale carico del concessionario.

In ogni loculo o tombina ossario non possono essere collocate più di due cassette di resti.

Data la carenza di spazio nei cimiteri è consentito il collocamento in loculo o tomba murata, per la durata del rispettivo contratto di concessione, di cassette ossario contenenti i resti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni.

ART. 14

URNE CINERARIE E CELLETTE

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruiti dal Comune, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossari appositamente costruiti e comunque non superiori a cm. 35 x 35 x 75.

CAPO XV ART. 76 del DPR 10.09.1990 n. 285 Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 15

MONUMENTO AI CADUTI

Nel cimitero è prevista un'area adibita a monumento a ricordo dei militari morti in guerra; l'Amministrazione provvederà a mantenere in solido e decoroso stato il monumento nonché ad eseguire sullo stesso i restauri e le opere che ritiene indispensabili

ART. 16

ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate o sui loculi, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

a) l'altezza massima di croci, statue ed altri segni funerari non dovrà essere superiore a cm. 80 dal piano della lastra superiore di rivestimento e comunque non superare nel complesso cm. 100 dall'attuale piano di campagna;

b) è consentita l'ubicazione di una sola croce o statua per ogni tumulo anche se doppio; l'ubicazione di croci, statue od altri segni funerari dovrà essere compresa esclusivamente in un perimetro di cm. 80 x 70 posto alla testa della lastra superiore di rivestimento; la collocazione di addobbi e fioriere è consentita esclusivamente sulla parte restante della lastra superiore di rivestimento.

c) è altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;

d) non è consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento;

e) ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 10;

f) è vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del Custode del cimitero.

Il Dirigente competente potrà disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed intimazione agli interessati a provvedere entro 60 giorni, con addebito ai soggetti inadempienti delle eventuali spese sostenute.

ART. 17

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nei casi in cui, al termine del periodo di rotazione decennale, si accerti che la mineralizzazione delle salme è incompiuta oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono effettuate previo avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero.

ART. 18

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Dirigente competente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'ASL e del custode.

ART. 19

DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il funzionario medico nominato dalla ASL dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 20

OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I familiari o coloro che vi abbiano interesse possono fare domanda, entro 60 giorni dall'avvenuta esumazione, per raccogliere i suddetti resti al fine di deporli in ossari od altre sepolture private avute in concessione.

Nel caso in cui venga riscontrata, al momento della esumazione ordinaria, una non completa mineralizzazione della salma, questa viene trasferita nell'area apposita del campo comune per il tempo consentito alla esumazione definitiva.

ART. 21

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

In caso di grave scarsità di posti per sepolture in campo comune, è consentito aggiungere sui resti mortali da reinumare particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione a due anni, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

ART. 22

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Dirigente competente può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il funzionario medico dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 23

DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Dirigente competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART. 24

RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima dell'esumazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

Qual'ora trascorso un anno dall'avvenuta esumazione, nessun parente faccia richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

TITOLO III

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 25

CREMAZIONE

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed agli articoli 79, 80 e 81 del D.P.R. 285/1990. fino a quando il Comune di Martis non disporrà di un impianto di cremazione si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dai familiari del deceduto.

TITOLO IV

SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 26

ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Dirigente competente ed affisso all'ingresso.

ART. 27

CUSTODIA DEI CIMITERI

Il Dirigente competente ha facoltà di disporre la chiusura dei cimiteri, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura, l'effettuazione dei lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Dirigente competente.

ART. 28

ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio

tecnico del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli. Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri o da personale incaricato dal Comune. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ART. 29 INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
E' fatta, eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.
Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Dirigente competente.

ART. 30 RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

ART. 31 DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare danno o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.
E' vietato ogni tipo di piantumazione e coltivazione nel recinto dei campi.
E' proibito, inoltre, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che non sia di proprietà esclusiva.

ART. 32 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale incaricato dal Comune.
Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto; inoltre iscrive sopra apposito registro, vidimato dall'ufficio competente:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 33

REGISTRO CIMITERIALE

Per il cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Deve essere conservato in apposito archivio a cura del responsabile individuato dell'Amministrazione.

ART. 34

COMPITI DEL CUSTODE

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta al custode:

- a) provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- b) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- e) eseguire, alla presenza del funzionario medico dell'ASL, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- f) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- g) tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
- h) verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art.16 e segnalare al Dirigente competente l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nei cimiteri in assenza di apposita autorizzazione;
- i) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- m) segnalare al Dirigente competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- n) denunciare immediatamente al Dirigente competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Dirigente competente e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

TITOLO V

CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE

ART. 35

DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa vigente, sulla base della durata della concessione medesima. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- c) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

In caso di grave scarsità di posti in un cimitero comunale, il Dirigente competente potrà revocare temporaneamente la facoltà di proroga delle concessioni o le concessioni in vita di loculi e tombe murate.

ART. 36

CONCESSIONI A VIVENTI

E' consentita la concessione a viventi di loculi o tombe murate esclusivamente a persone che abbiano compiuto 60 anni di età, previo pagamento di una maggiorazione del 30% della tariffa vigente per le nuove concessioni.

Ove possibile, il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge o del figlio defunto.

In casi del tutto eccezionali il Dirigente competente può autorizzare, dietro presentazione di motivata richiesta, la concessione in vita di loculi o tombe in deroga a quanto previsto dal primo comma.

ART. 37

CONCESSIONI PARTICOLARI

Nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquisito in vita speciali benemerienze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

Nel caso di tumulazione di salme o di resti di civili caduti per cause di guerra si applica una riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni e per le proroghe.

ART. 38

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per famiglie, il diritto d'uso è limitato ai familiari della persona cui è stata fatta la concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ART. 39

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà nonché di eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di sicurezza, di igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza il Dirigente competente disporrà, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 46.

ART. 40

CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 41

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una concessione in vita, prima della utilizzazione della concessione medesima; il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario la somma a suo tempo pagata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo o la tomba murata ritornano nella piena disponibilità del Comune.

Qualora tale trasferimento si verifichi prima del compimento di 10 anni dalla decorrenza del contratto, al concessionario spetterà il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme sono a carico del concessionario.

ART. 42

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

- a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;
- c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- d) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dal Dirigente competente per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Dirigente competente notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Nei casi di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, la tomba, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile, salvo i casi previsti dall'art.44.

ART. 43

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte del concessionario e dei legittimi eredi, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 42.

La revoca è disposta dal Dirigente competente e notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo del Comune ed al cimitero per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Dirigente competente, sentita l'ASL competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 44

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

La concessioni di loculi e tombe possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico (es. ampliamento di un cimitero, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.).

La revoca è disposta dal Sindaco con proprio atto motivato.

Al fine di evitare contenziosi, il Dirigente competente provvederà ad istruire un procedimento che preveda il coinvolgimento dei concessionari interessati o, in caso di decesso, i legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati nonché di pattuire eventuali rimborsi degli anni di concessione non goduti.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresi lapidi ed arredi funebri, saranno in questo caso a carico del Comune.

ART. 45

TUMULAZIONI PROVVISORIE

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi o tombe murate, il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba già oggetto di concessione, ma libera, nel cimitero comunale.

La tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a 6 mesi, salvo i casi di permanente indisponibilità di sepolture private nel cimitero richiesto; trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il trasferimento della salma, la tumulazione provvisoria, ove consentito, dovrà essere trasformata in definitiva ed il richiedente dovrà stipulare il regolare contratto di concessione.

Il Dirigente competente può altresì autorizzare, su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba nel caso in cui detta salma abbia diritto ad essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di concessione della relativa area; in questo caso la tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a tre anni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisori esistenti nel cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi e tombe.

Rimane esclusa la facoltà di effettuare tumulazioni provvisorie ove vi sia disponibilità di loculi e tombe.

Le spese di muratura per le operazioni di tumulazione, estumulazione, trasferimento salma e nuova tumulazione sono a carico del concessionario.

ART. 46

CASI DI GRATUITA'

Sono a carico del Comune le spese di inumazione e/o cremazione per le seguenti persone:

- a) indigenti;
- b) appartenenti a famiglie bisognose;
- c) per le quali non sussistono parenti oltre il 6° grado.

Sono a carico del Comune le spese per la cassa e del trasporto funebre esclusivamente nel caso previsto dalla lett. c) del comma precedente.

La condizione di "indigenza" o di "famiglia bisognosa" verrà verificata sulla base del vigente regolamento comunale in materia di erogazione di prestazioni sociali.

ART. 47

DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle Private nei Cimiteri Comunali.

Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle Private a persone od Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di Cappelle Private.

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle Cappelle Private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al Dirigente competente, il quale autorizzerà la concessione previa acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico comunale in merito alla disponibilità di aree nel

cimitero. Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle Cappelle Private.

ART. 48

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE

Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti.

Il pagamento della suddetta tariffa di concessione dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Con il contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola Cappella Gentilizia.

Qualora le Cappelle Private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

ART. 49

COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

Nella costruzione delle Cappelle Private i concessionari delle aree devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dai progettisti appositamente incaricati.

Sul progetto di costruzione dovrà essere rilasciato il permesso a costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della ASL.

Le Cappelle Private non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero e devono essere costruite in aderenza tra di loro, senza sfruttare la parete contigua.

La loro edificazione non conferisce al concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.

L'inizio dei lavori di costruzione delle cappelle dovrà essere comunicato al Dirigente competente.

Le tumulazioni nelle Cappelle Private possono essere effettuate soltanto dopo che il tecnico incaricato dai concessionari ha certificato la loro agibilità in base alle normative vigenti.

Anche per la concessione di aree per Cappelle Private vale quanto disposto dal precedente art. 45, lett. d)

ART. 50

DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE

Il diritto d'uso delle Cappelle Private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) gli ascendenti fino al 3° grado;
- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- e) i fratelli e le sorelle;

d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

Il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il 50% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova Cappella.

Nelle Cappelle Private può essere consentita, previa autorizzazione del Dirigente competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 48, c. 2.

ART. 51

MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

La manutenzione delle Cappelle Private spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 42 e 46 del presente Regolamento.

In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita.

ART. 52

RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI.

Qualora la famiglia concessionaria di Cappella Privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella.

Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 46 del presente Regolamento,

E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 53; l'area e la Cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

Ove la rinuncia avvenga entro 10 anni dalla data del contratto di concessione, l'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciatario una somma calcolata con riferimento ai loculi con tariffa più bassa ridotta del 30% e rapportata ai posti ancora liberi.

L'importo della concessione per la riassegnazione della Cappella verrà stabilito dal Dirigente competente e terrà conto, mediante una stima fatta dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

Nella riassegnazione della Cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'ufficio delle concessioni cimiteriali.

TITOLO VI

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 53

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante gestione in via diretta oppure in concessione a terzi. La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Titolo.

ART. 54

FORNITURA DEL SERVIZIO

Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nei cimiteri comunali, devono presentare domanda al Dirigente competente, su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.

La fornitura del servizio decorre dalla data della domanda e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

ART. 55

SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della domanda il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo dell'abbonamento annuo, comprensivo di IVA, determinato in dodicesimi per il periodo dal mese successivo la data di richiesta fino alla fine dell'anno in corso.

Per ogni richiesta di primo allacciamento verrà corrisposto un deposito cauzionale che verrà restituito all'atto della cessazione dell'abbonamento, dietro presentazione della ricevuta del versamento del deposito, sempreché l'utente non sia moroso con i pagamenti dovuti.

L'utente può richiedere anche il pagamento pluriennale del canone, versando anticipatamente in unica rata, sulla base delle tariffe vigenti, da un minimo di 10 anni fino al termine massimo della durata della concessione cimiteriale.

ART. 56

OMISSIONE DI PAGAMENTO

Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti, apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.

In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario, la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.

Il mancato pagamento del canone annuo da parte dell'utente comporta l'immediata cessazione dell'utenza per il ripristino della quale dovranno essere pagati, entro il 31/12, anche gli oneri di nuovo allacciamento; trascorso il predetto termine il Comune ha facoltà di incamerare il deposito cauzionale a suo tempo versato.

Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio anche nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

ART. 57

TRASFERIMENTO SALME

Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento, come previsto dall'art. 57, per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente e del deposito cauzionale riferiti alle lampade della sepoltura precedente.

ART. 58

ALLACCI ABUSIVI

In caso di allacciamento abusivo della fornitura il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda di cui all'art. 57 e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone.

ART. 59

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

Qualora per guasti o per ragioni tecniche, il servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, l'utente potrà chiedere, nella bolletta successiva, la detrazione del corrispettivo delle mensilità non godute.

In presenza di guasti agli impianti installati sulle tombe murate, il personale incaricato del Comune effettuerà gli interventi; ove le lastre di rivestimento eccedano lo spessore previsto dall'art. 12, c. 2, l'onere per lo spostamento delle stesse sarà a carico dell'utente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60

SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di danaro non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore € 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 61

ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267.

ART. 62

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, esistente è abrogato.

E' abrogata altresì qualunque disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 3** – AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI
- ART. 4** – REPARTI SPECIALI
- ART. 5** – CAMERA MORTUARIA
- ART. 6** – CINERARIO E OSSARIO COMUNE
- ART. 7** – SPECIE DELLE SEPOLTURE
- ART. 8** – PLANIMETRIA DEI CIMITERI
- ART. 9** – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE
- ART. 10** - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE
- ART. 11** - SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 12** – LOCULI E TOMBE MURATE A TERRA
- ART. 13** – LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO
- ART. 14** – URNE CINERARIE E CELLETTE
- ART. 15** – MONUMENTO AI CADUTI
- ART. 16** – ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 17** - ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 18** - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 19** - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 20** - OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI
- ART. 21** - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 22** - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 23**- DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE
- ART. 24** - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

TITOLO III – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- ART. 25** - CREMAZIONE

TITOLO IV – SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

- ART.26** - ORARIO
- ART. 27** - CUSTODIA DEI CIMITERI
- ART. 28** - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI
- ART. 29** - INGRESSO AL CIMITERO
- ART. 30** - RITI RELIGIOSI
- ART. 31** - DIVIETI SPECIALI
- ART. 32** - ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI
- ART. 33** - REGISTRO CIMITERIALE
- ART. 34** - COMPITI DEL CUSTODE

TITOLO V – CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE

- ART. 35** - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI
- ART. 36** - CONCESSIONI A VIVENTI
- ART. 37** - CONCESSIONI PARTICOLARI
- ART. 38** - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 39** - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 40** - CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 41** - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
- ART. 42** - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 43** - REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 44** - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 45** – TUMULAZIONI PROVVISORIE
- ART. 46** – CASI DI GRATUITA'
- ART. 47** - DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE
- ART. 48** - CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE
- ART. 49** - COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE
- ART. 50** - DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE

ART. 51 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

ART. 52 - RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI

TITOLO VI – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 53 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 54 – FORNITURA DEL SERVIZIO

ART. 55 – SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

ART. 56 – OMISSIONE DI PAGAMENTO

ART. 57 – TRASFERIMENTO SALME

ART. 58 – ALLACCI ABUSIVI

ART. 59 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60 - SANZIONI

ART. 61 - ORDINANZE DEL SINDACO

ART. 62 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI